



COMUNE DI CAPELLE SUL TAVO

Ordinanza N. 5 del 21/07/2022

OGGETTO: APPLICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO INCENDI NEL PERIODO DI MASSIMA PERICOLOSITA' PER GLI INCENDI BOSCHIVI, DI INTERFACCIA ED I RISCHI CONSEGUENTI. DIVIETO ACCENSIONE FUOCHI E ATTIVITA' DI ABBRUCIAMENTO. PULITURA STERPAGLIE E TERRENI

IL SINDACO

Premesso che:

sul territorio comunale si riscontrano aree e terreni in stato di abbandono, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi e arbusti, incolti, sui quali non vengono effettuati gli interventi eliminazione di erbe e sterpaglie e di pulizia;

tale stato di fatto determina una congerie di rilevanti situazioni, tra le quali:

invasione della sede stradale e/o dei marciapiedi e passaggi pedonali, da parte di rami o di chiome protesi di vegetali impiantati, tuttavia, su siti privati; tronchi di alberi protesi nella parte superiore, radicate in aree incolte o boscate poste lungo il ciglio delle strade, con evidente pendenza del tronco e proiezione della chioma sulla sede viaria con rischio di caduta sulla sede stradale; piantagioni dimorate in punti tali da nascondere, in tutto o in parte, la segnaletica stradale; piantagioni da cui si distacca fogliame che va a ostruire cigli e cunette adiacenti le sedi pregiudicando la raccolta di acque meteoriche in occasione di precipitazioni atmosferiche;

Rilevato che le anzidette situazioni costituiscono limitazione alla fruibilità in sicurezza delle strade, fattore di rischio per l'incolumità pubblica, elemento di interferenza con l'uso, sia veicolare che pedonale, di strade pubbliche e d'uso pubblico; le ridette situazioni costituiscono, altresì, fattore di rischi per l'incolumità, la salute e l'igiene pubbliche e fattore di pericolo di incendi sul territorio comunale, con potenziali conseguenze di gravi danni a persone e cose;

Considerato che si rende necessario eseguire con urgenza la ripulitura di aree e terreni in stato di abbandono o comunque incolti, specie se in prossimità di infrastrutture viarie o di spazi ed aree pubbliche, configurandosi tali circostanze oltre che pregiudizievoli per il decoro pubblico quali elementi di pericolo per la salute pubblica, favorendo il disequilibrio faunistico; eseguire il taglio della vegetazione incolta, arbusti, sterpaglie e quanto altro possa essere causa di incendio, al fine di scongiurarne le intuibili conseguenze, o di proliferazione di infestanti; prevenire rischi per la salute e l'incolumità pubblica; mantenere puliti cigli, scarpate, cunette, aree e fossi che attraversano le proprietà private ed in particolare quelle prospicienti le strade comunali, al fine di garantire la sicurezza di persone e cose; mantenere e/o ripristinare l'originaria sede degli scarichi a cielo aperto (fossi, canali, ecc.) delle acque meteoriche e di esondazione, prospicienti le infrastrutture viarie, nonché su tutto il territorio comunale, al fine di prevenire e scongiurare pericoli e/o allagamenti.

Rilevato che in caso di incidenti riconducibili all'incuria del fronte strada, possono accertarsi responsabilità civili e penali per i proprietari delle siepi e delle piantagioni invadenti o delle scarpate non correttamente ripulite;

Constatato che nella stagione estiva, anche a causa dei cambiamenti climatici, si registrano sempre più di frequente picchi particolarmente elevati di temperature

Preso atto che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la previa comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, legge 241/1990;

Atteso che il Codice di protezione civile individua il sindaco quale Autorità di protezione civile (art. 3, comma 1, lettera c), e che lo stesso decreto definisce le attribuzioni di predetta Autorità (art. 6, comma 1)

Ritenuto che sussistano motivi pregiudizievoli di natura igienico-sanitaria e di degrado ambientale;

Richiamate le norme di legge che sanzionano i descritti comportamenti omissivi, e, in particolare, gli artt. 29,31 e 33 del Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i.);

Visto che l'art. 182, comma 6 bis, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 vieta, nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali;

Vista la Nota della Prefettura di Pescara n. 0032843 del 30/05/2022, di oggetto: *“Attività antincendio boschivo per la stagione estiva 2022. Individuazione dei tempi di svolgimento e raccomandazioni per un più efficace contrasto agli incendi boschivi, di interfaccia, e ai rischi conseguenti”*;

Richiamata la circolare del Capo Gabinetto del Ministro dell'Interno n. 14522/114/113/ Uff. III-Prot. Civ. del 26 maggio c.a., con la quale si richiama l'attenzione sul contenuto della Direttiva del 19.05.2022, emanata dal Presidente del Consiglio dei Ministri e contenente gli indirizzi operativi per fronteggiare il fenomeno degli incendi boschivi e di interfaccia ed i rischi conseguenti per la corrente stagione estiva;

Considerato, altresì, che, con Nota n. 0033309 del 19/05/2022, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato, per la stagione estiva 2022, i tempi di svolgimento delle attività antincendio boschivo fissandone l'inizio sotto la data del 15 giugno e il termine sotto la data del 30 Settembre 2022;

Visti:

- il r.d. 30 dicembre 1923, n. 3267 e ss.mm.ii., recante: *“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”*;

- il d.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., recante: “*Norme in materia ambientale*”;
- il d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 recante: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 57.
- l'art. 54 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.EE.LL.) che attribuisce espressamente al Sindaco il potere di adottare provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;
- la legge 21 novembre 2000, n. 353 "Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
- il d.l. 120/2021, recante: “*Disposizioni per il contrasto degli incendi boschivi e altre misure urgenti di protezione civile*”, convertito con modificazioni dalla legge. 8 novembre 2021, n. 155;
- il DGR n. 438/2011 di approvazione del “Piano regionale per la programmazione previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, art. 3, legge 21 novembre 2000, n. 353. Anni 2011-2012 e successivi aggiornamenti;
- il d.lgs. 2 gennaio 2018, n.1, recante “Codice di protezione civile” che all’ art.3, comma 1, lettera c) individua il Sindaco quale Autorità di protezione civile e che lo stesso decreto, all’art.6, comma 1, definisce le attribuzioni di predetta Autorità;
- gli art. 423 e 423 bis 449 e 650 c. c.
- la legge 689/81;
- il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e s. m. ed in particolare gli articoli 29, 31 e 33;
- il d.p.r. 16 dicembre 1992, n. 495 e s.m.i;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Atteso che il Sindaco, quale ufficiale del Governo, ai sensi dell’art.54, comma 4, del d.lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., e Autorità sanitaria Locale ai sensi dell’art. 50 del medesimo d.lgs., adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento, provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Constatato che, in particolare nella stagione estiva, il fenomeno degli incendi boschivi inclusi quelli che si propagano anche su aree di interfaccia urbano-rurale, provocano gravi ed ingenti danni al patrimonio forestale, al paesaggio, alla fauna e all'assetto idrogeologico del territorio comunale, nonché rappresentano un grave pericolo per la pubblica e la privata incolumità;

Tenuto conto, anche, di episodi registratisi nelle trascorse stagioni estive;

Visto il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 smi;

Vista la legge 241/1990;

Visto lo statuto comunale;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, anche allo scopo di prevenire l'insorgere di incendi di interfaccia, durante il periodo di grave pericolosità di incendio, individuato dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022, in tutte le aree del Comune a rischio incendio di vegetazione o incendio boschivo di cui all'art. 2 della richiamata Legge n. 353/2000 e/o immediatamente ad esse adiacenti,

a tutti i proprietari frontisti dei fondi laterali alle strade comunali e vicinali e a tutti i proprietari frontisti di aree o spazi pubblici e comunque a tutti i proprietari di terreni incolti in genere di procedere a propria cura e spese, ad effettuare i seguenti interventi a tutela del territorio:

- taglio della vegetazione incolta;
- taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;
- taglio delle siepi e dei rami che si protendono sul suolo pubblico.

È vietato lasciare in deposito sui terreni materiali o residui di carcasse di macchine e materiale di qualsiasi natura che possa immettere sul terreno sostanze nocive o comunque estranee alla natura del terreno stesso e tali che possano diffondersi in superficie od infiltrarsi nel sottosuolo provocando inquinamento momentaneo o duraturo;

è vietato lasciare in deposito sui terreni materiale di qualsiasi natura, ammassato od affastellato tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo quali ratti, cani o gatti randagi ed altri;

è fatto obbligo ad ogni proprietario di curare la superficie del proprio terreno in modo che non si formi eccessivo accumulo di sterpaglia e che la stessa venga accuratamente e sistematicamente pulita, allo scopo di salvaguardare il territorio pubblico e privato da incendi;

è fatto obbligo ai proprietari dei fondi o chi per essi siano obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere o danneggiare le strade, a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale;

è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori e agli affittuari, di terreni di conservare in buono stato gli sbocchi degli scolli o delle scoline che affluiscono nei fossi o nelle cunette antistanti alle strade comunali, eseguendo le operazioni di potatura e pulizia quando sia necessario;

è fatto obbligo ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, ai proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare mediante l'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché il taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e la rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo, specie nel periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi;

È, altresì, tassativamente vietato:

- a) Compiere azioni che possano arrecare pericolo di incendio;
- b) Effettuare pratiche agricole finalizzate alla bruciatura di stoppie e residui vegetali, agricoli e forestali;
- c) Accendere fuochi di ogni genere;
- d) Far brillare mine o usare esplosivi;
- e) Usare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli;
- f) Usare motori (fatta eccezione per quelli impiegati per eseguire i lavori forestali autorizzati e non in contrasto con le PMPF ed altre norme vigenti), fornelli o inceneritori che producano faville o brace;
- g) Aprire o ripulire i viali parafuoco con l'uso del fuoco;
- h) gettare fiammiferi, sigari o sigarette accese o qualsiasi altro materiale acceso o allo stato di brace e compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo immediato o mediato di incendio;
- i) Esercire attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, lanciare razzi di qualsiasi tipo e/o mongolfiere di carta meglio note come lanterne volanti dotate di fiamme libere, nonché altri articoli pirotecnici;
- j) Fermare o sostare al di sopra di vegetazione secca con mezzi a motore caldo;
- k) Transitare e/o sostare con autoveicoli su viabilità non asfaltata all'interno di aree boscate fatta eccezione per i mezzi di servizio e per le attività agro-silvo-pastorali nel rispetto delle norme e dei regolamenti vigenti;

DISPONE

che:

- Gli Enti di gestione di infrastrutture e servizi (Anas, Aca, Provincia, Consorzi di Bonifica, etc.), debbano coadiuvare le strategie di prevenzione, provvedendo, lungo gli assi infrastrutturali di rispettiva competenza, con particolare riguardo nei tratti di attraversamento di aree boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo, insistenti sul territorio comunale o in prossimità di esse, alla pulizia delle banchine, cunette e scarpate, mediante la rimozione di erba secca, residui vegetali, rovi, necromassa, rifiuti ed ogni altro materiale infiammabile creando, di fatto, idonee fasce di protezione al fine di evitare che eventuali incendi si propaghino alle aree circostanti o confinanti.

- Ai proprietari di attività commerciali insistenti o limitrofe alle aree rientranti nella definizione di cui all'art. 2 della L. 353/2000, ad alto rischio esplosivo e/o di infiammabilità (fabbriche di fuochi pirotecnici, depositi di carburanti, depositi/fabbriche di prodotti chimici e plastici, ecc.) di predisporre tutti gli accorgimenti utili al fine di evitare incendi adottando, anche, lungo il perimetro delle eventuali aree a contatto con zone boscate, cespugliate, arborate ed a pascolo, la realizzazione

di apposite fasce di protezione nel rispetto delle regole tecniche di prevenzione incendi e delle norme vigenti;

PRECISA

Che, in relazione ai Fuochi pirotecnici, il Sindaco potrà autorizzare attività pirotecniche, fatta eccezione per quella riferita all'utilizzo di mongolfiere di carta (meglio note come lanterne volanti) che resta in ogni caso vietata, a condizione che sia richiesta e verificata preventivamente la documentazione attestante il rispetto di tutte le norme di settore vigenti e le prescrizioni dei VV.F. in sede autorizzativa.

PRECISA ALTRESI'

Che la presente Ordinanza, quantunque fosse emanata la Dichiarazione dello stato di massima pericolosità di incendio da parte del Presidente della Giunta della Regione Abruzzo, rimarrebbe comunque in vigore, integrando la predetta Dichiarazione.

INVITA

Tutti i cittadini, in caso di avvistamento di incendio, a contattare con sollecitudine uno dei seguenti numeri telefonici:

- 115 Vigili del Fuoco;
- 800 860 146 SOUP Regione Abruzzo;
- 113 Soccorso Pubblico;
- 112 Carabinieri;
- 0858620511 Polizia Locale Cappelle sul Tavo.

AVVERTE

che le trasgressioni alla presente ordinanza, salvo che non costituiscano più grave reato, saranno punite con la sanzione amministrativa d'importo variabile da € 25,00 ad € 500,00, giusta art. 7-bis d.lgs. 267/2000, secondo la procedura prevista dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dalle specifiche norme di settore. In caso di inottemperanza a quanto sopra ordinato, il Comune potrà procedere direttamente alla eliminazione del pericolo con azioni in danno per il recupero delle spese anticipate e fatta salva la comminazione di ogni altra sanzione, anche di natura penale.

DISPONE

1) Gli Organi di Polizia sulla base delle disposizioni dettate dai singoli Comandi di appartenenza, la Polizia Locale nonché tutti gli Enti territoriali preposti, sono incaricati di vigilare sulla stretta

osservanza della presente Ordinanza, oltre che di tutte le Leggi e Regolamenti in materia di incendi boschivi e di interfaccia, perseguendo i trasgressori a termini di Legge.

2) Che la presente ordinanza sia immediatamente esecutiva, pubblicata all'albo pretorio dell'Ente e sul sito istituzionale e che la stessa sia trasmessa:

al Prefetto di Pescara (protocollo.prefpe@pec.interno.it);

alla Regione Abruzzo – Agenzia Protezione Civile Regionale

alla Provincia di Pescara (provincia.pescara@legalmail.it);

al Questore della Provincia di Pescara (urp.quest.pe@pecps.poliziadistato.it);

alla Stazione Carabinieri di Spoltore (tpe31697@pec.carabinieri.it);

al Comando Gruppo Carabinieri Forestali di Pescara (fpe42599@pec.carabinieri.it);

al Comando Guardia di Finanza (pec0530000p@pec.gdf.it);

al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Pescara (com.pescara@cert.vigilfuoco.it);

alla APC–Agenzia regionale di Protezione Civile (apc@pec.regione.abruzzo.it);

alla Direzione Provinciale ANAS (anas.abruzzo@postacert.stradeanas.it);

al Consorzio di Bonifica Centro Saline-Pescara-Alento-Foro,
(consorziocentro@pec.bonificacentro.it);

all'A.C.A Spa (aca.pescara@pec.it);

alla Asl di Pescara – Ufficio di Igiene Pubblica (igienesanita.aslpe@pec.it);

al Comando della Polizia Locale di Cappelle sul Tavo (cappellesultavo@pec.it);

INFORMA

- ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 241/90 che avverso la presente Ordinanza è ammesso entro il termine di 60 giorni dalla sua pubblicazione, il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale dell'Abruzzo ovvero, in via alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

- sarà pubblicato apposito avviso nel sito istituzionale dell'Ente e sarà data ampia diffusione alla presente Ordinanza

Cappelle sul Tavo, li 21/07/2022

Il Sindaco
Geom. FERRI LORENZO